



# COMUNE DI VIDDALBA

*Città Metropolitana di Sassari*

Via Giovanni Maria Angioy 5

Web - [www.comune.viddalba.ss.it](http://www.comune.viddalba.ss.it) - Pec - [comune.viddalba@legalmail.it](mailto:comune.viddalba@legalmail.it)

Centralino - 079.5808000

## Deliberazione della Giunta Comunale

N. 51 del 06-10-26

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto: | Diritti di segreteria - diritti di istruttoria area tecnica - determinazione tariffe anno 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il giorno sei di ottobre, anno duemilaventisei, presso la sede Municipale, con inizio alle ore 12:15, convocata telefonicamente, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai signori:

|                                          |           |                             |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Oggiano Gavino Giovanni Andrea Salvatore | Sindaco   | Presente                    |
| Careddu Pier Mario                       | Assessore | Presente in videoconferenza |
| Brozzu Beatrice                          | Assessore | Presente                    |
| Deiana Angelo                            | Assessore | Presente                    |
| Bianco Michela                           | Assessore | Presente                    |

Presenti n. 5 e assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Daniela Puggioni.

Presiede la seduta il Sindaco Gavino Giovanni Andrea Salvatore Oggiano il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione n. 53 del 30.09.2026 presentata dal Funzionario Eq. del Servizio Tecnico.

Visto il regolamento per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera di Gm. n. 39 del 31.08.2022;

Visto l'art. 172 comma 1, lettere c) ed e), del D.Lgs. 267/2000, secondo cui al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

Visto l'art. 10, comma 10, del D.L. n. 8/1993 convertito in L. n. 68/1993 che stabilisce quanto segue:

*10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:*

*a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;*

*b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;*

*c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di lire 516,46. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; (lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 60, legge n. 662 del 1996, poi modificata dall'articolo 1, comma 50, legge n. 311 del 2004)*

Delibera di Giunta Comunale n.51 del 06-10-26

- d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
- e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 100.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000;
- f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
- g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.
11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.
12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

Considerato che l'art. 22 della Costituzione Italiana stabilisce il principio generale secondo cui "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."

Considerato che i diritti di segreteria dell'ufficio tecnico e i diritti dello sportello unico per le attività produttive e l'edilizia hanno entrambi natura tributaria e che per gli stessi vale la riserva di legge, secondo cui spetta allo Stato di stabilire con legge la fattispecie impositiva di ogni tributo.

Preso atto che, successivamente al 1993 (anno della legge istitutiva dei diritti di segreteria del servizio tecnico), la normativa ha istituito lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e in un secondo momento lo sportello unico per l'edilizia (SUE); questi due sportelli sono stati successivamente unificati, dalla Regione Autonoma della Sardegna, soggetto giuridico che ha competenza legislativa concorrente rispetto allo Stato in materia edilizia ed urbanistica, nello sportello unico per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE).

Considerato che il SUAPE ha piena competenza nelle seguenti tipologie di procedimenti:

- a) "procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti", cioè tutti quelli riguardanti qualsiasi tipologia di intervento edilizio o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, tanto nel caso in cui essa sia posta in essere da un soggetto esercente un'attività produttiva di beni e servizi quanto da un altro soggetto privato;
- b) "procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59", cioè quelli riguardanti qualsiasi adempimento a carico di un'attività economica e produttiva di beni e servizi, per qualsiasi vicenda connessa con l'attività che intervenga prima del suo avvio, durante il suo corso e fino alla sua cessazione definitiva;
- c) "procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo", cioè quelli connessi ad un'attività economica e produttiva di beni e servizi; tra le attività economiche e produttive sono da comprendere anche quelle svolte in forma non imprenditoriale o professionale, purché ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 e successive modifiche e integrazioni.

Considerato che, delle sette fattispecie (tipologie di procedimenti) soggette ai diritti di segreteria ufficio tecnico stabilite dall'art. 10, comma 10, del D.L. n. 8/1993 convertito nella L. n. 68/1993:

- sono vigenti, in quanto non di competenza del SUAPE, le fattispecie di cui alle lettere a (certificati di destinazione urbanistica), d (piani di recupero di iniziativa privata), e (piani di lottizzazione), f (certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia);

- relativamente alle fattispecie di cui alle lettere b (autorizzazioni di cui all'art. 7 n. 9/1982), c (autorizzazione edilizia, denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche) e g (concessioni edilizie), le stesse sono state sostituite da altre tipologie di procedimento;
- in un primo momento le fattispecie di cui alle lettere b) e g) sono state trasformate in quelle di "edilizia libera", "opere soggette ad autorizzazione", "permessi di costruire";
- attualmente: i procedimenti di edilizia libera sono confluiti nei procedimenti SUAPE in autocertificazione a 0-20-30 giorni, il titolo abilitativo della "autorizzazione" è stato abolito, il permesso di costruire è stato sostituito dal "provvedimento unico" SUAPE.

Effettuata una ricerca sul presupposto giuridico dei diritti sui procedimenti di competenza del SUAPE ed accertato che gli stessi sono regolati dall'art. 22 della deliberazione della Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017 – allegato 1 direttive, che stabilisce quanto segue:

*Art. 22 – Spese, diritti e oneri concessori*

- 1. Il procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall'interessato al SUAPE e agli altri soggetti coinvolti per la richiesta di autorizzazioni, nulla osta o pareri comunque denominati sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa, previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse.*
- 2. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura, sommata agli oneri di cui al periodo precedente, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore della Legge per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitativi sostituiti dal procedimento unico SUAPE.*
- 3. È comunque vietato prevedere il pagamento di oneri e diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti per i quali, prima dell'entrata in vigore della Legge, non sia prevista la corresponsione di alcun diritto.*
- 4. Gli oneri istruttori devono essere proporzionali, predeterminati, pubblici e tali da non vessare il privato anche in relazione all'entità dell'intervento; in nessun caso è possibile prevedere il pagamento di oneri di segreteria per l'attività propria del SUAPE superiori a 250 euro.*
- 5. Per ogni procedimento gli oneri istruttori possono essere richiesti per una sola volta, indipendentemente dal fatto che nel corso dello stesso vi siano integrazioni, sostituzioni e rettifiche progettuali comunque configurate.*
- 6. Non è possibile richiedere il pagamento di oneri e diritti di cui non sia stata data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente interessato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.*
- 7. Il SUAPE fornisce gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione al procedimento unico, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.*
- 8. Nelle more dell'attivazione di un sistema di pagamento telematico unificato l'interessato è tenuto a procedere al pagamento delle spese e dei diritti previsti dalle disposizioni vigenti secondo le modalità ordinarie, e ad allegare copia delle ricevute dei pagamenti stessi.*
- 9. Quando prevista, l'imposta di bollo è assolta unitariamente per tutti i titoli abilitativi compresi nell'intervento, in modalità virtuale o con le modalità di cui al D.M. 10 novembre 2011 e s.m.i.*

Preso atto che da questo atto amministrativo regionale che, pur essendo di livello inferiore alla legge, ha specifico contenuto precettivo nella materia, i Comuni non devono né possono discostarsi.

Preso atto che la predetta deliberazione della Giunta Regionale introduce in materia di diritti SUAPE i seguenti principi:

- il comma 1 stabilisce il principio di coesistenza fra diritti SUAPE e altre tipologie di diritti dovuti in base ad altre leggi;
- il comma 2 stabilisce che la somma dei diritti SUAPE e dei diritti preesistenti, non può essere di importo superiore a quanto precedentemente stabilito prima della entrata in vigore della legge (la legge regionale sul SUAPE) per le singole fattispecie;

- il comma 3 stabilisce il principio per cui non possono essere stabiliti diritti SUAPE per fattispecie (leggasi “procedimenti”) per le quali non erano previsti diritti o somme comunque determinate prima della data di entrata in vigore della legge regionale;
- il comma 4 stabilisce i principi cardine di predeterminazione, proporzionalità e pubblicità dei diritti SUAPE, nonché il limite massimo di 250 euro;
- il comma 5 il principio per cui i diritti SUAPE si chiedono una sola volta per singolo procedimento;
- il comma 6 stabilisce il principio per cui l’Ente non può chiedere il pagamento dei diritti SUAPE se non li ha precedentemente stabiliti e resi pubblici con le regole del proprio ordinamento interno;
- il comma 7 che la consulenza per i procedimenti SUAPE è gratuita.

Preso atto che ciò che risulta evidente dopo la lettura della deliberazione della Giunta Regionale sui diritti SUAPE è che non sono stabilite le fattispecie applicative, cioè non sono individuati i procedimenti cui i Comuni possono legittimamente applicarli e questo aspetto ha prodotto tariffari differenziati, non solo negli importi, ma anche nelle fattispecie imponibili.

Considerato che:

- l’art. 22, comma 3, della deliberazione della Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017 – allegato 1 direttive pone un principio base insuperabile: le fattispecie applicative dei diritti SUAPE non possono essere diverse da quelle anteriormente stabilite dalle leggi previgenti;
- non esistendo altre leggi in materia di diritti sui procedimenti edilizio – urbanistici all’infuori di quella istitutiva dei diritti di segreteria dell’ufficio tecnico emanata nel 1993 (l’art. 10, comma 10, del D.L. n. 8/1993 convertito in L. n. 68/1993), si deve ritenere che le fattispecie cui fare riferimento per il tariffario dei diritti SUAPE siano quelle stabilite dalla legge predetta.

Considerato che il SUAPE è gestito direttamente dal Comune, cui spettano i diritti relativi.

Ritenuto di stabilire per l'anno 2027 gli importi vigenti dei diritti di segreteria dell’ufficio tecnico.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Unanime

## DELIBERA

1. Di stabilire per l’anno 2027 gli importi dei diritti di segreteria dell’ufficio tecnico e dei diritti SUAPE come evidenziati nell’ allegato A alla presente deliberazione;
2. Di prendere atto che spettano al Funzionario eq del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.
3. Di dichiarare, con separata e medesima votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Oggiano Gavino Giovanni Andrea Salvatore  
Documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale  
Puggioni Daniela  
Documento firmato digitalmente

## PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.viddalba.ss.it>. Gli estremi di pubblicazione sono consultabili nella relata allegata alla presente.

L' impiegato Incaricato  
Fara Cristiano  
Documento firmato digitalmente